

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 06/03/2026

FATTO

La parte ricorrente dopo aver invano esperito il reclamo in data 14/07/2025, chiede l'equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento (ex art. 125-sexies TUB) per l'importo complessivo di € 1.155,73 oltre alle spese legali.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

L'intermediario chiede che il Collegio voglia disporre la sospensione del procedimento sino alla definizione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea disposto su istanza della resistente, in ragione della rilevanza sostanziale della questione oggetto di rinvio che verte sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del contrasto giurisprudenziale insorto tra le sentenze Lexitor (C-383/18) e Unicredit Bank Austria (C-555/21).

Nel merito, l'intermediario eccepisce che il regolare ammortamento del contratto di finanziamento de quo è stato interrotto a causa della cessazione del rapporto di lavoro del cliente con l'amministrazione di appartenenza.

In data 19.12.2022, conseguentemente a suddetta cessazione, l'intermediario ha attivato la copertura assicurativa posta a garanzia del rischio impiego, con pagamento del premio a proprio carico, rilasciata dalla competente compagnia, la quale ha provveduto a liquidare il debito residuo derivante dal prestito in oggetto, pari a complessivi € 4.959,50 (al netto dello scoperto del 1,50%).

La richiesta di restituzione degli oneri non maturati non può trovare accoglimento, atteso che il rapporto è stato estinto mediante indennizzo corrisposto dalla compagnia assicurativa. Come espressamente previsto dalle condizioni generali di contratto, in tale evenienza opera la surroga dell'assicurazione nei diritti vantati dall'ente finanziatore nei confronti del debitore inadempiente.

Ne consegue che non si è in presenza di un'estinzione anticipata del finanziamento – presupposto necessario ex lege per il riconoscimento del rimborso ai sensi dell'art. 125-sexies TUB – bensì di una mera sostituzione del soggetto creditore.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che il premio assicurativo è stato corrisposto dalla Banca nel proprio interesse e che il cliente non ha provveduto a rimborsare all'impresa assicurativa le somme dalla stessa versate a copertura del debito residuo. Pertanto, la domanda proposta deve essere integralmente rigettata.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2.- In via preliminare, come eccepito dall'intermediario resistente, occorre rilevare che il versamento è stato effettuato (per importo pari al debito residuo al netto dello scoperto previsto, dacché il contenuto differenziale fra versato e dovuto da conteggio) dalla compagnia assicurativa nei cui confronti il medesimo ha emesso atto di quietanza e surroga (disponibile in atti), in conformità delle previsioni contrattuali.

3.- Non risulta, dunque, che il cliente abbia versato alcun importo a titolo estintivo, e con ciò non sembra dovuto all'istante alcun rimborso che sull'estinzione anticipata si fondi.

Il ricorso non può dunque essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE